In attesa che il ddl Fatca diventi legge il Mef ha già elaborato il decreto attuativo

Cittadini Usa, conti alla luce

Banche italiane obbligate a fornire le informazioni

DI STEFANO LOCONTE ED ERNESTO SELLITTO

Conti dei cittadini americani in Italia senza segreti. Le banche e le altre istituzioni finanziarie dovranno fornire al fisco Usa tutte le informazioni necessarie alla completa identificazione della persona o della società. Oltre a quelle sui saldi dei conti correnti. Lo prevede il ddl di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti, approvato lunedì scorso dal Consiglio dei ministri (si veda *ItaliaOggi* di ieri), sul quale il ministero dell'economia dopo appena due giorni ha reso disponibili le specifiche tecniche sotto forma di un decreto posto in visione sul sito del dicastero. L'obiettivo dell'Esecutivo è quello di migliorare la compliance fiscale internazionale, di applicare la normativa Facta (Foreign account tax compliance act) e di combattere l'evasione internazionale introducendo una serie di disposizioni per implementare lo scambio automatico di informazioni.

In attesa del perfezionamento del percorso legislativo del disegno di legge di ratifica, lo schema di decreto ministeriale stabilisce le procedure concernenti gli adempimenti cui sono tenute le istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dal predetto Accordo con gli Stati Uniti.

Come noto, in base a tale Accordo le istituzioni finanziarie italiane sono tenute a identificare i titolari dei conti finanziari che risultino aperti presso di esse allo scopo di individuare quelli di pertinenza di investitori statunitensi, nonché a comunicare all'Amministrazione finanziaria italiana gli elementi informativi relativi ai conti finanziari ed ai pagamenti effettuati nei confronti di istituzioni finanziarie non partecipanti.

Ma non solo Facta. Vengono infatti introdotte alcune disposizioni connesse allo scambio di informazioni ai sensi di altri Accordi e intese tecniche conclusi dall'Italia con i governi di paesi esteri secondo lo Standard Ocse.

Numerosi sono gli obblighi ex Facta e Standard Ocse. Si va da una adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione di dati sui conti finanziari e su taluni pagamenti, agli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate degli elementi informativi acquisiti, a quelli di prelievo alla fonte da parte degli intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense su pagamenti di fonte statunitense corrisposti ad un'istituzione finanziaria non partecipante e, infine, agli obblighi di comunicazione tra istituzioni finanziarie per l'applicazione dell'indicato prelievo alla fonte.

Con una dettagliata serie di definizioni vengono individuati nel decreto sia gli elementi soggettivi che quelli oggettivi relativi allo scambio di informazioni con gli Stati Uniti, distinguendo tra le istituzioni finanziarie italiane quelle tenute alla comunicazione (cosiddette «reporting») e quelle non tenute alla comunicazione («non reporting»).

Per quanto concerne la categoria delle «reporting» (il cui elenco ha valore tassativo e non esemplificativo) sono state individuate le banche, le società di gestione accentrata, Poste Italiane (limitatamente a Banco Posta), le società di intermediazione mobiliare (Sim), le società di gestione del risparmio (Sgr), le imprese di assicurazione che operano nei rami vita, gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), le società fiduciarie, gli enti di previdenza obbligatoria e complementare di cui al dlgs 252/2005, gli istituti di moneta elettronica e di pagamento (artt. 114-bis e 114-sexies Tub), i veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 130/99, i trust (qualora il trustee sia un'istituzione finanziaria e almeno uno tra il trust e il trustee sia residente in Italia) e le stabili organizzazioni in Italia di istituzioni finanziarie estere e alcuni emittenti di carte di credito.

Nel suddetto elenco sono stati inclusi anche quei soggetti che, in presenza di specifici requisiti, si inquadrano tra «i non reporting» ovvero di quei soggetti esclusi dagli obblighi comunicativi in base alla sussistenza di precisi requisiti (come ad esempio i fondi pensione e degli enti di previdenza obbligatoria che rispettano determinati limiti di versamento ai contributi volontari).

Per quanto riguarda gli elementi oggettivi vengono definiti i tipi di rapporti finanziari da identificare: si tratta dei conti finanziari, dei conti di deposito, dei conti di custodia, delle quote nel capitale di rischio, dei contratti di assicurazione, dei contratto di rendita e dei contratti di assicurazione per il quale è misurabile un valore maturato.

Varie sono le informazioni che dovranno essere acquisite da parte delle istituzioni finanziarie e comunicate all'Agenzia delle entrate sia per i soggetti fiscalmente residenti negli Stati Uniti (e quindi ai fini Facta a partire dal 1° luglio 2014), che per gli altri soggetti non residenti (ai fini Standard Ocse a decorrere da gennaio 2016).

Si tratta in particolare del codice fiscale rilasciato dal Paese di residenza e attestazione di residenza fiscale; per le persone fisiche, nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e documentazione attestante la cittadinanza per i cittadini Usa; per soggetti diversi da persone fisiche, denominazione sociale o ragione sociale, nonché la sede legale.

Inoltre, devono essere trasmesse informazioni sul numero e sul saldo o valore del conto, e i dati identificativi dell'istituzione finanziaria italiana che effettua la comunicazione.

Italia-Gibilterra, segreto all'angolo

Italia e Gibilterra fanno un passo avanti in materia fiscale dando un colpo di spugna al segreto bancario. La Camera dei deputati ha approvato ieri per il Senato il ddl di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra i due Paesi per lo scambio di informazioni in materia fiscale, firmato a Londra il 2 ottobre 2012, redatto sul modello di Tax Information Exchange Agreement predisposto dall'Ocse. L'intesa che manda in pensione i conti cifrati nel quadro di una maggiore trasparenza della finanza internazionale, prevede la condivisione obbligatoria delle informazioni tra i due Paesi che consentano all'Italia di contrastare l'evasione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, quella sulle società, l'Irap, l'Iva, l'imposta sulle successioni, quella sulle donazioni e le imposte sostitutive. Nel caso di Gibilterra, si fa invece riferimento a imposte di qualsiasi natura o denominazione. Con alcune eccezioni. L'obbligo di fornire informazioni, per esempio, non sussiste qualora tali informazioni non siano detenute dalle autorità domestiche. Ma è l'art. 5 il centro nodale del documento: stabilendo le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due parti e fornite dall'altra si ribadisce la volontà di pervenire al superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'Ocse.

Tancredi Cerne

http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'P03396833' - http://www.italiaoggi.it

http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'P03396833' - http://www.italiaoggi.it